

3. LA GESTIONE CONTABILE E GLI ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DEL TRUSTEE^(*)

3.1. Il libro degli eventi

Il “Libro degli eventi del trust” rappresenta uno strumento utile e opportuno che la prassi⁽³⁶⁾ ha elaborato per la rilevazione degli avvenimenti nel corso della vita del trust: la prassi richiede infatti che ogni atto che il trustee compie debba essere adeguatamente argomentato e documentato.

In alcune leggi straniere, ad esempio nella Legge di San Marino⁽³⁷⁾, il

^(*) A cura di Massimo Caldara, Dottore Commercialista, Componente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano e Carmine Carlo, Dottore Commercialista, Componente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano.

⁽³⁶⁾ Alcune indicazioni utili e alcuni esempi sulla tenuta del libro degli eventi possono essere recuperate nello studio CNDCEC “La rappresentazione contabile della gestione dei beni in Trust”, *c.it.* e nello “Schema di trust commentato” predisposto dalla associazione Assofiduciaria con la collaborazione del Prof. Avv. Andrea Zoppini, al quale si deve il commento allo schema di trust proposto, e agli avv. Prof. Remo Dominici e dott. Angelo Contrino, ai quali si deve il commento alla parte tributaristica.

⁽³⁷⁾ L’art. 29 della Legge di San Marino dispone “1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi del trust, nel quale registra in ordine cronologico gli atti e gli eventi relativi al trust. Devono in ogni caso risultare dal Libro degli eventi:

- a) l’atto istitutivo;
- b) la descrizione degli eventi riguardanti il beneficiario e lo scopo;
- c) la descrizione dei beni in trust;
- d) le attribuzioni effettuate in conformità all’atto istitutivo del trust;
- e) gli atti di delega;
- f) i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità;
- g) il dissenso manifestato ai sensi degli articoli 31 e 54;
- h) l’inventario annuale dei beni in trust;
- i) le variazioni dei trustee, co-trustee e dei guardiani.

2. Il Libro degli eventi è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio dal notaio. Con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità relative alla vidimazione.

libro degli eventi rappresenta una forma di documentazione negozialmente prevista; la presenza di tale Libro tutela infatti il diritto all'informazione dei beneficiari, esponendo il trustee a contestazioni, ma allo stesso tempo costituisce uno strumento di difesa per il trustee rispetto ai procedimenti giudiziari di contestazione dei processi decisionali discrezionali.

Secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e secondo lo schema di Assofiduciaria, il “Libro degli Eventi del Trust” dovrebbe anzitutto essere vidimato da un Notaio o da un pubblico ufficiale, e successivamente “custodito, tenuto e aggiornato dal trustee”.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo di annotazioni sul Libro degli eventi dovrebbe includere:

- i. l'istituzione del trust;
- ii. un prospetto (eventuale) riepilogativo delle posizioni dei beneficiari, aggiornato con la loro evoluzione;
- iii. le modificazioni soggettive del trustee, del guardiano, etc.;
- iv. gli investimenti effettuati con il patrimonio del trust (es. acquisti immobiliari, stipula di mutui...);
- v. la trascrizione del rendiconto annuale;
- vi. le eventuali rendicontazioni periodiche di specifici investimenti;
- vii. la destinazione del patrimonio ai beneficiari;
- viii. le decisioni adottate in presenza di co-trustee;
- ix. l'estinzione del trust;

eventi tutti la cui descrizione consente, anche nell'interesse del trustee, di effettuare una ricostruzione sistematica degli eventi che hanno interessato il trust.

Il citato schema di Assofiduciaria, richiamando la legge di San Marino, si sofferma sulla distinzione tra “atti” ed “eventi”: sono “atti relativi al trust” le attività compiute dal trustee nell'interesse del *trust fund* o in esecuzione delle disposizioni dell'atto istitutivo.

Sono “eventi” i fatti e gli avvenimenti che accadono ai beni in trust. Volendo attribuire una ragione alla espressione dovremmo dire che sono

3. Il Libro degli eventi è esibito, su richiesta, al guardiano, all'Autorità Giudiziaria, nonché alla Autorità di Vigilanza secondo le disposizioni sulla vigilanza di cui all'articolo 19, comma 3, lett.d).

4. L'atto istitutivo può attribuire ad altri soggetti il diritto di consultare il Libro degli eventi”.

“eventi” quelli che accadono indipendentemente dagli atti posti in essere dal trustee.

Chiunque contragga con il trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi del Trust. Così, analogamente a quanto il diritto italiano prescrive in tema di prova dei poteri del mandatario, il trustee o il diverso soggetto obbligato alla tenuta del libro degli eventi può rilasciarne estratti al fine di giustificare i poteri del trustee⁽³⁸⁾.

Il Libro degli eventi rappresenterà anche un importante strumento per consentire l'eventuale successione del trustee, delimitando la fine dell'attività del trustee uscente, e l'inizio di quello subentrante.

L'atto istitutivo potrebbe prevedere particolari modalità per la tenuta del libro, quali, ad esempio, la necessità di periodica presa visione da parte del guardiano. Si suggerisce comunque, anche in assenza della suddetta previsione, di valutare l'opportunità di far firmare dal guardiano le annotazioni più rilevanti effettuate sul libro, onde attestarne la presa visione in qualità di garante.

Si fa presente, da ultimo, che il libro in esame costituisce parte integrante della documentazione del trust, documentazione che dovrebbe essere liberamente consultabile dai beneficiari, limitatamente a quanto di loro interesse. Va da sé che lo stesso potrà anche essere esibito “per estratto”, nei limiti delle informazioni che il trustee è tenuto appunto a fornire ai beneficiari. Viceversa, nei confronti dell'autorità giudiziaria, non potrà essere posto alcun limite all'esibizione integrale.

3.2. L'obbligo di informazione e di *reporting* a favore dei soggetti beneficiari del trust: l'*annual report*

Una delle annotazioni più rilevanti sul Libro degli eventi⁽³⁹⁾ è quella del rendiconto annuale, o “*annual report*”, che risponde al duplice obiettivo⁽⁴⁰⁾ di:

⁽³⁸⁾ In tal senso, M. Lupoi, opera citata, pag. 301.

⁽³⁹⁾ Secondo il lavoro della commissione CNDCEC del 18.03.2010, l'integrale trascrizione del rendiconto renderebbe il Libro degli eventi sostitutivo del libro inventari del trust.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. “L'obbligo di rendiconto del Trustee”, Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

- dare conto degli adempimenti eseguiti durante il periodo di riferimento, fornendone adeguata motivazione in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust (*Discharge Accounting*);
- illustrare l'andamento della gestione durante il periodo di riferimento, evidenziando i risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari (*Performing Accounting*).

L'obbligo per il trustee di rendere conto della sua gestione deriva direttamente dall'art. 2, comma 2, lett. c) della Convenzione dell'Aja che così recita: "Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare...", nonché dalle specifiche previsioni della legge regolatrice e dal contenuto dell'atto istitutivo.

Per quanto riguarda le leggi straniere, tale obbligo è previsto ad esempio dall'art. 21 della Legge di Jersey, secondo cui: "Un trustee deve mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione"; o dall'art. 21 della Legge di Malta, per la quale: "i trustees devono mantenere un'accurata contabilità e registro della loro gestione e, su richiesta di un beneficiario, devono rivelare le risultanze degli stessi a tale beneficiario e, salvo quanto previsto dalle clausole del trust, devono fornire copia entro un ragionevole periodo dalla richiesta".

Da un'attenta analisi, anche il nostro ordinamento giuridico ben conosce la figura del rendiconto, essendo frammenti dello stesso sparsi per tutto il codice civile e di procedura civile⁽⁴¹⁾.

Se, dunque, il rendiconto va redatto, ci si domanda in quale forma esso deve esser predisposto: così come il trust, anche il rendiconto è uno

⁽⁴¹⁾ Sul punto, si veda "Il rendiconto del trustee" di G. Lepore, in *Trust e attività fiduciarie* – Quaderni n. 11, pag. 468 e ss., che richiama l'art. 210 c.p.c. – ordine di esibizione alla parte o al terzo, l'art. 263 c.p.c. – presentazione e accettazione del conto; l'art. 496 c.c. – rendimento del conto; l'art. 531 c.c. – inventario, amministrazione e rendimento dei conti; l'art. 709 c.c. – conto della gestione; l'art. 723 c.c. – resa dei conti; l'art. 1713 c.c. – obbligo di rendiconto. Sul punto cfr. il Tribunale di Milano, 20 ottobre 2002, in *Trusts*, 2003, p. 265 ss., ove si è riconosciuto il potere del giudice di revocare i trustees qualora non abbiano tenuto un'adeguata contabilità. Si segnala inoltre, per possibile analogia, che secondo la bozza di Contratto di fiducia in discussione presso il Parlamento, "Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto".

strumento polimorfico, non potendosi in astratto definire una tipologia standard di rendiconto, ma varie e diverse a seconda dei soggetti cui si deve consegnare e delle finalità che persegue.

Senza entrare nel merito del contenuto del rendiconto, e in particolare del “piano dei conti”, si riportano nel seguito alcune linee guida.

3.2.1. I destinatari del rendiconto

Destinatari potenziali del rendiconto possono essere i soggetti nel cui interesse opera l'istituto e precisamente:

- i beneficiari, anche eventualmente riuniti in apposito “comitato” e suddivisi per categoria (del reddito, del patrimonio, o entrambi);
- il guardiano (se esistente);
- il revisore (se esistente);
- lo stesso disponente;
- altri soggetti (es. coniuge del disponente defunto) che non necessariamente ricoprono la veste di soggetti del trust.

L'atto istitutivo potrebbe, per ragioni di riservatezza e pur sempre in conformità con le disposizioni della legge regolatrice, prevedere che il rendiconto venga fornito solo a determinate categorie degli stessi o solo limitatamente alle parti del rendiconto che direttamente li riguardano.

Ancorché infatti tutti i beneficiari, e non solo necessariamente quelli cosiddetti “*vested*”, possano attivare richieste di rendicontazione nei confronti del trustee con riferimento ai propri specifici interessi, quest'ultimo, tranne il caso in cui la richiesta venga avanzata dall'autorità giudiziaria, sarà tenuto a rispettare i vincoli di riservatezza imposti dall'atto istitutivo.

Laddove i beneficiari fossero minorenni, inabili, incapaci, si ritiene che il rendiconto debba essere consegnato al soggetto che ne ha la rappresentanza legale (genitori, tutori, ...).

Qualora vi sia l'“ingresso” di un nuovo beneficiario (ad esempio, sempre se previsto dall'atto istitutivo: in conseguenza di nomina e/o designazione da parte del guardiano, per successione al beneficiario defunto, in caso di subentro a seguito rinuncia di un beneficiario, ...), è consigliabile consegnare allo stesso una informativa adeguata sui risultati della gestione precedente il suo ingresso.

Si ritiene che, qualora l'atto istitutivo consenta il trasferimento della posizione beneficiaria a terzi, un obbligo informativo debba essere posto a carico del beneficiario che trasferisce la propria posizione in favore del soggetto che la riceve.

3.2.2. Documenti da predisporre

La prassi è concorde nel ritenere opportuni i seguenti documenti:

- Stato patrimoniale del trust;
- Conto del reddito;
- Note esplicative, che contengono tutti gli elementi utili alla completa comprensione dei dati numerici contenuti nei due prospetti precedenti, nonché il Conto delle variazioni del capitale⁽⁴²⁾ e il Conto dei beneficiari⁽⁴³⁾.

Nella prassi è diffusa la presenza di trust con “sottofondi”. Fermo restando il principio della unitarietà della contabilità e del rendiconto del trust (ogni trust deve avere una sola contabilità ed un unico rendiconto generale, con l’evidenziazione, se richiesta, di dati parziali), qualora sia previsto dall’atto istitutivo e consentito dalla legge regolatrice, può essere prevista la suddivisione del fondo in trust i più sottofondi in relazione a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari (ed es. per singoli rami familiari). In tali casi l’atto istitutivo può richiedere la conseguente predisposizione di singoli “sotto-rendiconti” per ogni sottofondo presente. L’atto istitutivo potrebbe anche prevedere che i sotto-rendiconti, in quanto rendiconti parziali del rendiconto generale (si può parlare anche di distinti “sezionali” della contabilità e del rendiconto), possano essere destinati (anche per ragioni di riservatezza) soltanto a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari⁽⁴⁴⁾.

3.2.3. Le note esplicative

Nelle note al rendiconto è opportuno indicare:

⁽⁴²⁾ Nel prospetto “conto delle variazioni del capitale” le principali variazioni del capitale, già indicate per valore assoluto nello stato patrimoniale come variazioni comparative, vengono analiticamente commentate con riferimento alla specifica causa che le ha originate. Per un esempio si rinvia a “L’obbligo di rendiconto del Trustee”, Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

⁽⁴³⁾ Il prospetto “Conto dei beneficiari” illustra e commenta le conseguenze delle variazioni intervenute nel capitale sulle specifiche quote a favore dei beneficiari del reddito e di quelle a favore dei beneficiari del capitale.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. “L’obbligo di rendiconto del Trustee”, Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

- Premessa, contenente l'indicazione delle finalità del rendiconto;
- Clausole generali di formazione del rendiconto adottate (in generale, chiarezza, veridicità e correttezza ma anche, con riferimento ai trust di scopo con finalità sociali e di pubblica utilità, principi di responsabilità e trasparenza) e principi di contabilizzazione applicati (prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza ...);
- gli eventi più significativi verificatisi nel corso del periodo di riferimento del rendiconto;
- gli eventi che hanno avuto significative ripercussioni economico-patrimoniali;
- gli eventi riferiti ai principali beni in trust, di cui il trustee ritenga opportuno mantenere memoria;
- la politica di investimento del trust;
- i criteri di ripartizione degli oneri tra area di spettanza dei beneficiari del reddito ed area di spettanza dei beneficiari del capitale, nonché le eventuali variazioni di criteri rispetto ai rendiconti precedenti;
- eventuali informazioni relative ai sottofondi;
- i valori correnti dei principali beni componenti il patrimonio, se suscettibili di valutazione e significativi anche agli altri fini della rendicontazione di pertinenza, nonché altri eventuali dettagli qualitativi, in relazione ai suddetti beni;
- un prospetto di riconciliazione con la dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione del reddito imponibile sottoposto a tassazione in caso di trust opaco ovvero attribuito ai beneficiari in caso di trust trasparente;
- l'indicazione dei valori fiscalmente riconosciuti, utile, ad esempio, nel caso di successive determinazioni di capital gain;
- le conclusioni.

3.2.4. Principi di valutazione

L'atto istitutivo dovrebbe contenere le disposizioni sulla modalità di rendiconto in modo chiaro. Se tali disposizioni mancano o non sono chiare, il trustee avrà cura – anche a maggior tutela della propria attività – di esplicitare, nelle note esplicative ai dati di sintesi, i criteri che lo hanno indotto a scegliere la specifica forma della rendicontazione.

3.2.5. Criterio di cassa o di competenza

Nel nostro ordinamento si impone l'applicazione del criterio di

competenza in caso di trust esercenti attività commerciali (cfr. art. 13 del DPR 600/1973). Non esiste altro obbligo di legge⁽⁴⁵⁾.

La legge di San Marino, ad esempio, prevede la facoltà di scelta.

Come già osservato in relazione alla tenuta della contabilità, per la quale non è previsto alcuno schema obbligatorio (risultando sufficiente, nei casi più semplici, un sistema elementare di organizzazione della documentazione inerente agli accadimenti del patrimonio segregato in trust), analogamente, con riferimento al rendiconto, non sussiste alcun obbligo di adozione di schemi predefiniti⁽⁴⁶⁾.

3.2.6. Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto

In assenza di indicazioni, il rendiconto deve essere trasmesso con mezzi che garantiscano il ricevimento: notifica, raccomandata A/R, raccomandata a mano, posta elettronica certificata ovvero la consegna può risultare dal verbale di una specifica riunione da tenersi alla presenza degli stessi destinatari e da riportare sul Libro degli eventi.

Si consiglia di verificare cosa prevedono l'atto istitutivo e la legge regolatrice.

⁽⁴⁵⁾ Alcuni consigli operativi possono essere rinvenuti nella Relazione della Commissione sulle regole contabili del trustee (associazione Il Trust in Italia), dal titolo "Il rendiconto ai beneficiari", secondo la quale, "anche per evitare discrasie fra rendiconto e regime fiscale, si ritiene opportuno che:

- 1) gli interessi siano contabilizzati per competenza;
- 2) i dividendi siano contabilizzati nell'esercizio in cui sono percepiti;
- 3) gli affitti siano contabilizzati sulla base dei canoni risultanti dal contratto di locazione, maturati nell'esercizio;
- 4) le plusvalenze e minusvalenze siano rilevate nell'esercizio in cui sono realizzate, tranne nel caso in cui il trust abbia optato per il regime del risparmio gestito, nel qual caso saranno rilevate nell'esercizio di "maturazione";
- 5) i proventi dei fondi comuni d'investimento siano rilevati nell'esercizio della percezione;
- 6) le imposte siano rilevate nell'esercizio in cui sono contabilizzati i corrispondenti redditi;
- 7) le spese ed oneri siano rilevate nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Si raccomanda il mantenimento, nel tempo, di un criterio costante".

⁽⁴⁶⁾ Cfr. "L'obbligo di rendiconto del Trustee", Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

3.2.7. Approvazione del rendiconto

Fatti salvi i casi nei quali è lo stesso atto istitutivo a richiedere l'approvazione del rendiconto da parte di determinate categorie di soggetti (guardiano e/o beneficiari), a maggior tutela dell'operato del trustee, se ne ritiene comunque suggeribile l'acquisizione da parte dei destinatari.

Deve ritenersi scontato che l'obbligo di rendiconto del trustee non è delegabile a terzi. Pertanto, anche se nella redazione del rendiconto il trustee si sia avvalso di specifiche competenze professionali di terzi, deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile che lo stesso è interamente riferibile al trustee.

L'approvazione del rendiconto assume rilevanza anche nell'ipotesi in cui l'ufficio del trustee sia costituito da più soggetti (co-trustee), nel qual caso si rende necessario prevedere le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee pluripersonale. In tale ultimo caso sarà l'atto istitutivo a prevedere le modalità con le quali il consiglio dei trustee adotta le proprie decisioni, ivi compresa quella relativa all'approvazione del rendiconto. In mancanza è opportuno che l'approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee risulti da atto scritto (verbale della riunione dell'ufficio del trustee), in particolar modo se l'approvazione è avvenuta a maggioranza e non all'unanimità. L'approvazione del rendiconto da parte di tutti i componenti dell'ufficio del trustee (all'unanimità), può risultare anche da fatti concludenti come la sottoscrizione da parte di tutti i trustee di tutti i documenti che compongono il rendiconto⁽⁴⁷⁾.

3.2.8. La revisione contabile

La previsione della revisione contabile nell'ambito del trust, non essendo generalmente prevista dalle leggi regolatrici, potrà essere prevista dal disponente nell'atto istitutivo.

La legge inglese, nel Trustee Act 1925, sec. 22(4), dà il potere discrezionale al trustee, con i costi a carico del trust, di disporre la revisione dei conti, da parte di un revisore indipendente, non più di una

⁽⁴⁷⁾ Cfr. "L'obbligo di rendiconto del Trustee", Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

volta ogni tre anni, a meno che non vi siano speciali circostanze che rendano ragionevole una revisione più frequente.

Laddove il rendiconto sia soggetto alla revisione contabile (per espressa previsione dell'atto istitutivo), unitamente al rendiconto dovrà essere presentato anche il parere rilasciato dal revisore sul rendiconto medesimo.

3.2.9. Periodicità

La prassi ritiene opportuna una periodicità almeno annuale, che nella maggior parte dei casi corrisponderà con l'anno solare anche per le necessità di allineamento con gli obblighi fiscali di dichiarazione annuale dei redditi da parte del trust.

3.3. Il trust e gli adempimenti in tema di antiriciclaggio

La legge antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) incide significativamente nel nostro Paese sull'attività di intermediari finanziari (art. 11), professionisti⁽⁴⁸⁾ o prestatori di servizi⁽⁴⁹⁾ relativi a trust (art. 12).

⁽⁴⁸⁾ L'art. 12 della legge citata richiama espressamente nella definizione di professionisti:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: (...)5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

c) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

⁽⁴⁹⁾ Tra i «prestatori di servizi relativi a società e trust» è inclusa ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- 1) costituire società o altre persone giuridiche;
- 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 12, a cui il presente documento intende rivolgersi, è possibile sintetizzare i principali adempimenti antiriciclaggio in funzione dei momenti della vita del trust:

- costituzione del trust;
- assunzione del ruolo di trustee;
- successivo affidamento di beni in trust;
- sostituzione del trustee.

3.3.1. Costituzione del trust

L'incarico di istituire il trust è del tutto autonomo rispetto all'assunzione dell'ufficio di trustee: in questa fase i clienti⁽⁵⁰⁾ sono il disponente, e le altre persone che sottopongono beni in trust. Gli eventuali titolari effettivi⁽⁵¹⁾ vanno identificati secondo i normali criteri, in base alle caratteristiche del cliente che conferisce l'incarico e probabilmente non corrispondono agli eventuali titolari effettivi dell'istituendo trust.

Pertanto, a carico di questi clienti il professionista inizia l'attività di adeguata verifica della clientela.

In sede istruttoria, il professionista deve richiedere al cliente che descriva quale utilizzo egli intende fare della prestazione professionale⁽⁵²⁾ ("scopo e natura prevista"), nonché verificare la provenienza dei beni messi a disposizione per il trasferimento.

Nel momento in cui viene istituito il trust, l'incarico è adempiuto: benché si tratti di relazioni che si esauriscono normalmente in un breve

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.

⁽⁵⁰⁾ L'art. 1 definisce "cliente" il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

⁽⁵¹⁾ L'art. 1 definisce «titolare effettivo» la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

⁽⁵²⁾ Ai sensi dell'art. 16 la costituzione, di trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

lasso di tempo, il professionista provvede all'esecuzione delle registrazioni relative ad apertura ed estinzione della prestazione professionale sul registro della clientela⁽⁵³⁾ e alla conservazione per dieci anni nel fascicolo relativo al cliente della documentazione, nonché degli ulteriori dati e informazioni relativi alla prestazione.

3.3.2. Assunzione del ruolo di trustee

Nel momento in cui il trust è costituito, intermediari finanziari, professionisti o *trustee companies* potrebbero assumere il ruolo di trustee.

In questo caso, ai fini dell'adeguata verifica⁽⁵⁴⁾, l'individuazione del cliente e del titolare effettivo si complica: per titolare effettivo di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi s'intende:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica⁽⁵⁵⁾;

⁽⁵³⁾ Cfr. "Trust e nuova legge antiriciclaggio", di Massimo Longhi, in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 3/2008, pag. 249 e ss., secondo il quale: "a dissipare alcune perplessità in ordine alla breve durata del ruolo del disponente va osservato che una volta istituito il trust egli esce di scena". Per quanto riguarda il registro della clientela, si segnala che il legislatore, avendo ben chiara la possibile interferenza fra fenomeni di evasione o elusione fiscale e il riciclaggio di denaro di dubbia o illegale provenienza, ha espressamente previsto al comma 6 dell'art. 36 che i dati e le informazioni registrate nell'archivio unico informatico o nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 19 impone per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

⁽⁵⁵⁾ Secondo la normativa antiriciclaggio inglese "The Money Laundering Regulations 2007", "*a person has a specified interest if they have a vested interest of the requisite level in possession or remainder or reversion, defeasible or indefeasible*".

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica⁽⁵⁶⁾;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica⁽⁵⁷⁾.

Le prime due regole⁽⁵⁸⁾ tendono ad identificare i titolari effettivi nei beneficiari del patrimonio del trust, già determinati, ovvero non ancora determinati; in base alla terza regola, sono titolari effettivi anche i soggetti ai quali l'atto istitutivo attribuisce il potere di determinare o vietare le scelte del trustee in ordine alla gestione dei beni in trust: si tratta essenzialmente dei guardiani, ma vi dovrebbe essere attratto anche qualunque soggetto che abbia il potere di nominare o revocare il trustee, oppure di porre fine al trust, com'è il caso del disponente di un trust revocabile.

È di tutta evidenza la necessità di analizzare molto attentamente le tre regole per comprendere quali soggetti di un trust debbano essere identificati come suoi titolari effettivi, senza compiere semplicistiche equazioni nominalistiche che confondono beneficiario, nel linguaggio del

⁽⁵⁶⁾ Secondo la prassi inglese tutti i trust discrezionali ricadono nella seconda regola che *“should be completed where the trust is not established entirely to benefit individuals with specified interests in 25% of capital of trust property. Identification of a class is by description, such as: the grandchildren of X, charity Y, pension holders and their dependent.”*.

⁽⁵⁷⁾ Anche per quanto riguarda la terza regola è utile guardare alla prassi e alla normativa antiriciclaggio inglese *“The Money Laundering Regulations 2007”*: *“Control is defined as a power, either: exercisable alone, jointly with another person, with the consent of another person under the trust instrument or by law to either: dispose of, advance, lend, invest, pay or apply trust property, vary the trusts, add or remove a person as a beneficiary or to a class of beneficiaries, appoint or remove trustees, direct, withhold consent to or veto the exercise of a power such as is mentioned in the options above. The definition of control can include beneficiaries acting collectively where they have the power to take or to direct action. Regulation 6(5)(b) specifically excludes from the definition of control certain powers.”*.

⁽⁵⁸⁾ Per un approfondimento sull'applicazione delle tre regole, si rinvia a *“Dal beneficiario del trust al suo titolare effettivo: percorsi nella Disciplina Antiriciclaggio del Trust”* di Andrea Vicari, in *Trust e Attività fiduciarie* n. 6/2009, pag. 614 e ss. di cui si riporta qui un breve passaggio: *“le regole sono tutte e tre concorrenti: così potrà avvenire che ad un medesimo trust siano tutte e tre applicabili, portando all'identificazione di plurimi titolari effettivi, oppure che solo alcune di esse lo siano o, ancora, che solo una di esse lo sia, portando all'identificazione di un solo titolare effettivo”*.

diritto del trust, e titolare effettivo, nel linguaggio della disciplina antiriciclaggio⁽⁵⁹⁾.

Come ben evidenziato dalla dottrina⁽⁶⁰⁾, “se occorre indagare chi siano i titolari effettivi del trust, e costoro sono le persone che “possiedono e controllano il cliente”, ciò significa chiaramente che il trust sia da considerarsi il cliente”. Questo ragionamento conferma quindi che il cliente debba essere identificato nel trust.

D'altra parte, successivamente all'istituzione del trust, non sembra sussistere in capo al trustee alcun ulteriore obbligo di registrazione, in aggiunta all'apertura della prestazione professionale sul registro della clientela: ancorché il cliente sia individuato in capo al trust, non c'è nessuno infatti che disponga l'esecuzione di operazioni presso il trustee: il trustee opera quindi in proprio, e non per conto di terzi⁽⁶¹⁾.

L'adeguata verifica richiede, come visto anche nel precedente paragrafo, anche l'attenta analisi dello scopo e natura della prestazione, nonché l'esercizio di un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da assicurare che esse siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Questa raccolta di informazioni non è altro che il presupposto del “monitoraggio permanente dei rapporti per l'individuazione tempestiva di anomalie e incongruenze”⁽⁶²⁾ fra le transazioni eseguite e le informazioni stesse.

⁽⁵⁹⁾ Senza trascurare il fatto che confondere i concetti potrebbe condurre anche a pericolosi fraintendimenti di natura fiscale, come quello di scambiare il titolare effettivo con il soggetto beneficiario del reddito.

⁽⁶⁰⁾ Cfr A. Vicari, opera citata, pag. 616.

⁽⁶¹⁾ In realtà, tra gli intermediari e in particolare le società fiduciarie, è diffuso adottare le stesse modalità del mandato di amministrazione fiduciaria, registrando le operazioni di trasmissione o di movimentazioni di mezzi di pagamento ancorché non “disposte” dalla clientela. Questa soluzione sembra infatti essere molto gradita alle autorità che mostrano di confidare assai sui contenuti informativi dell'AUI.

⁽⁶²⁾ Cfr. la relazione di Giovanni Castaldi “CONTROLLI & SEGRETI la lotta al denaro sporco. Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale.” al Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie organizzato da Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati, Rimini, 18 marzo 2011.

3.3.3. Successivo affidamento di beni in trust

Le persone che, successivamente all'istituzione, alimentano il patrimonio del trust affidando ulteriori beni non divengono necessariamente clienti del trustee. Si pensi al caso di un trust familiare i cui beneficiari siano i discendenti del disponente. Può avvenire che il fondo sia incrementato con bonifici o mediante il trasferimento di partecipazioni o beni immobili da terze persone che abbiano interesse ad ampliare le posizioni beneficiarie. Può trattarsi di congiunti dei beneficiari particolarmente facoltosi, o privi di discendenza.

Laddove il trustee non svolga alcuna attività, né esegua alcun incarico per conto di terzi soggetti, ma si limiti, ad esempio, a ricevere un bonifico, esso non svolge nessuna prestazione professionale con l'ordinante e non è quindi tenuto ad alcun particolare adempimento. L'adeguata verifica della clientela è compito esclusivo degli intermediari che eseguono operazioni per conto dell'ordinante (ad esempio, la sua banca) e dei professionisti che lo assistono.

È peraltro evidente che in un caso del genere il trustee è comunque tenuto ad interessarsi delle ragioni dell'agire dell'ordinante, al fine di esercitare il controllo costante nel corso del rapporto.

3.3.4. Sostituzione del trustee

Le considerazioni svolte sull'accettazione del ruolo valgono anche per la sostituzione del trustee⁽⁶³⁾: così come il trustee nominato in sede di istituzione del trust, anche il trustee subentrante deve svolgere l'adeguata verifica della clientela nei confronti del proprio Cliente, cioè di colui che gli conferisce l'incarico di "occupare la funzione di fiduciario in un trust".

È evidente che il Cliente in senso tecnico è il trust, ma è altrettanto evidente che il trust necessita di un "portavoce" che conferisca formalmente l'incarico al nuovo trustee. Quindi, a seconda delle circostanze che hanno comportato la sostituzione del trustee ed in base al disposto dell'atto istitutivo, l'incarico al nuovo trustee potrà essere conferito dal trustee uscente, piuttosto che dal guardiano, dai beneficiari

⁽⁶³⁾ Cfr. "La sostituzione del trustee tra legge regolatrice e diritto interno: cause, procedure e soluzioni ai problemi applicativi", di Associazione Studi Legali Associati, 2011.

o dal Presidente del Tribunale (o da altro organo a tanto deputato in base all'atto istitutivo e/o alla legge regolatrice), i quali, ai fini della nomina, agiranno in rappresentanza del trust.

Ebbene, la prima verifica che il trustee entrante dovrà svolgere è relativa alla legittimazione ad agire da parte del conferente l'incarico che, a questi fini, va considerato alla stregua di un amministratore di società.

Esperita l'identificazione e verificati i poteri di chi ha provveduto all'atto di nomina, il neo nominato trustee dovrà procedere con l'adeguata verifica del Cliente Trust, approfondendo l'entità del patrimonio e le modalità con cui si è costituito, consultando all'uopo il registro della Clientela tenuto dal precedente trustee.

Al fine di comprendere fino in fondo l'intima coerenza della struttura del trust, sarà quindi necessario appurare gli scopi per cui è stato istituito e verificare se i poteri eventualmente attribuiti a beneficiari, guardiani e disponente siano coerenti con detti scopi. Sarà altresì importante verificare se la legge applicata al trust appartiene ad ordinamenti che non osservano norme antiriciclaggio paragonabili a quelle italiane, in assenza di una valida motivazione giuridica. Infine, risulterà necessario verificare se l'operato del precedente trustee possa essere considerato conforme alla normativa antiriciclaggio.

3.3.5. La segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di astensione

L'attività di verifica della clientela non presenta aspetti particolari nel caso il cliente sia un trust piuttosto che un altro ente o persona non fisica.

Si tratta di un'attività di raccolta e aggiornamento di informazioni che ha la finalità di consentire la valutazione dell'insieme del rapporto con il cliente e la congruità delle operazioni eseguite anche per provvedere consapevolmente alla segnalazione delle operazioni sospette.

Al fine di facilitare l'individuazione delle operazioni sospette, il D.Lgs. 231/2007 ha previsto l'adozione, su proposta dell'UIF, di appositi indicatori di anomalia, sottoposti ad aggiornamenti periodici⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia del 14.04.2010: gli indicatori di anomalia per i professionisti sono raggruppati in sei categorie a seconda che siano relativi: al comportamento del cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, alle modalità di pagamento dell'operazione, alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi, ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, ad operazioni contabili e finanziarie.

Nel valutare gli elementi di sospetto può essere utile tenere presente anche le considerazioni della Guardia di Finanza, che, nella sua circolare n. 1 del 2008 in tema di controlli, ha evidenziato il rischio di un uso del trust a fini di evasione ed elusione⁽⁶⁵⁾.

Parimenti, dovrà essere attentamente valutata la posizione giuridico-economica del cliente che intende spossessarsi di beni a favore del trust, per verificare che l'intento liberale non celi in realtà un tentativo di fuggire dall'aggressione di creditori o di altri soggetti legittimari.

Nel caso non risulti possibile eseguire l'adeguata verifica della clientela, agli enti e persone soggette alla legge è vietato instaurare il rapporto continuativo o la prestazione professionale, ovvero è richiesto di interromperlo se già esistente, valutando, inoltre, l'invio di una segnalazione di operazione sospetta.

Si ricorda infine che l'art. 36 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto un obbligo di astensione, rappresentato dalle disposizioni del comma 7-ter dell'art. 28 del D.Lgs. n. 231/2007, in forza del quale i destinatari della normativa antiriciclaggio devono astenersi dall'instaurare o dal continuare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, **trust**, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede in paesi indicati in una black list** predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3.4. Pubblica Autorità e trust: adempimenti e obbligo di informazione

Gli atti istitutivi dei trust in Inghilterra, come quasi ovunque nel modello internazionale, non sono sottoposti ad alcuna forma di registrazione: in particolare in Inghilterra, ma non da per tutto nel modello internazionale⁽⁶⁶⁾, si rileva la totale assenza di registri pubblici, tramite i quali si possa accertare che uno specifico trust esiste e chi ne è il

⁽⁶⁵⁾ “Va infine osservato come di recente sia dato assistere al ricorso sempre più diffuso alla particolare figura giuridica del Trust, che può anche essere strumentale, soprattutto ove la sua concreta regolamentazione coinvolga soggetti e patrimoni localizzati in diversi paesi, all'attuazione di fenomeni evasivi o elusivi”.

⁽⁶⁶⁾ Registri dei trust esistono, per esempio, in Belize, Cook Islands, Gibilterra, Malta, San Marino.

trustee e di quali poteri dispone: ne risulta un quadro non conforme alle nostre tradizioni; i trust interni pongono ad esso parziale rimedio prescrivendo che l'atto istitutivo rechi l'autenticazione delle sottoscrizioni e sia registrato⁽⁶⁷⁾.

La Convenzione dell'Aja prevede (art. 3) la sua applicazione "ai soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto".

In assenza di una norma di legge specifica sul punto⁽⁶⁸⁾, la prassi italiana ha elaborato, dall'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja sino ad oggi, diverse tecniche per dare notizia nei pubblici registri dell'atto con il quale determinati beni sono stati posti sotto il controllo di un trustee.

L'art. 12 della Convenzione⁽⁶⁹⁾ espressamente autorizza il trustee a rivelare l'esistenza del trust nei pubblici registri ove ciò non sia vietato o comunque incompatibile con l'ordinamento interno. Tale norma si limita tuttavia a prevedere tale pubblicità, senza disciplinarne le modalità, lasciando correttamente ai singoli Paesi il compito di individuarle, in armonia con il sistema pubblicitario interno. Come noto, i dubbi sulla compatibilità con il nostro ordinamento interno di un tale tipo di pubblicità sono stati da tempo fugati dalla giurisprudenza⁽⁷⁰⁾.

Mancano invece a tutt'oggi sia norme di legge che atti amministrativi (quali circolari o risoluzioni degli uffici competenti) relativi alle modalità di effettuazione di tale pubblicità.

Fatte queste premesse, è possibile affermare che, da un lato, la costituzione di un trust non è soggetta a nessuna particolare iscrizione in Pubblici Registri, ma che dall'altro lato, per il suo riconoscimento e la sua

⁽⁶⁷⁾ Cfr. "Atti istitutivi di Trust e contratti di affidamento fiduciario", di Maurizio Lupoi, Giuffrè Editore, 2010.

⁽⁶⁸⁾ L'art. 2645 c.c. "Atti soggetti a registrazione" non fa riferimento al Trust.

⁽⁶⁹⁾ "Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa".

⁽⁷⁰⁾ Domenico Parisi, "Trascrizione a favore del trust: l'uovo di Colombo?", in "Trusts e attività fiduciarie", Novembre 2011, pag. 608 e ss.

⁽⁷¹⁾ L'art. 2645-ter c.c. prevede che "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione". Si segnala che nella bozza di cd. "contratto di fiducia" in discussione al

opponibilità⁽⁷¹⁾ ai terzi, nel caso siano apportati beni mobili o immobili, il trustee dovrà provvedere alle necessarie forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento.

L'esistenza del trust può risultare quindi, per esempio, alla Camera di Commercio, a fronte di un'iscrizione nell'elenco soci di una società di capitali, oppure nei registri immobiliari, a fronte della nota di trascrizione dell'apporto di beni immobili da parte del disponente a favore del trustee⁽⁷²⁾.

Questi esempi presuppongono che il trust si sia dotato di un codice fiscale, che deve essere richiesto al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate presentando il modulo AA5/6.

Al pari di un ente, il trust è rappresentato dal trustee, che svolge la funzione di rappresentante legale e che, in base al richiamato art. 11 della convenzione, ha "la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica".

L'obbligo di informazione nei confronti della Pubblica Autorità rappresenta di fatto un limite alla riservatezza del trust: è abbastanza frequente, infatti, che nell'atto istitutivo sia prevista una clausola di riservatezza, in base alla quale il trustee "non comunica ad alcuno né documenti né informazioni relative al trust a meno lo consenta o lo prescriva l'atto istitutivo medesimo, oppure lo ordini il Giudice, oppure lo ritenga necessario il trustee".

La riservatezza è stata tradizionalmente vista quale tutela della volontà del disponente, affidata al trustee: ne è testimonianza, negli ultimi tempi, l'abbondante e oscillante giurisprudenza sulla conoscibilità o meno delle *letter of wishes* da parte dei beneficiari. I beneficiari intendono sovente controllare la discrezionalità del trustee, ma il controllo risulta talvolta impedito dalle regole attinenti la riservatezza, fra le quali è anche la regola giurisprudenziale, tuttora fortissima, che non impone alcuna obbligazione

Parlamento, si fa riferimento ad un vero e proprio obbligo di trascrizione, quando il contratto abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. La trascrizione andrebbe eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Un altro obbligo di trascrizione già previsto dal codice civile è quello contenuto nell'art. 2647, relativo alla costituzione del fondo patrimoniale.

⁽⁷²⁾ A tal proposito si segnala la Sentenza 10-02-2011 n. 70000 del Tribunale di Torino, secondo la quale sarebbe corretto che gli atti con i quali beni immobili vengono posti sotto il controllo del trustee siano trascritti a favore del trust.

sul trustee di comunicare le ragioni per le quali egli ha esercitato un potere discrezionale⁽⁷³⁾.

Il provvedimento in commento riveste grande interesse in quanto il tema delle modalità attuative della pubblicità nei registri immobiliari degli atti di trasferimento di beni al trustee non era sino ad oggi stato oggetto di provvedimenti giurisdizionali.

3.5. Obblighi di conservazione della documentazione

Come visto, il trust in quanto equiparato dalle norme fiscali ad un ente commerciale o ad un ente non commerciale, è soggetto all'obbligo di scritture contabili, così come previsto dagli artt. 13 e ss. del Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600.

Inoltre, in quanto soggetto obbligato ad operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, deve tenere le scritture indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

Ai sensi dell'art. 22 "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (...). Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".

L'art. 2220 c.c. dispone che le scritture, le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre

⁽⁷³⁾ Per approfondimenti, si rinvia a "Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario", di M.Lupoi, Giuffrè Editore 2010.

che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti

L'obbligo di conservazione non deriva solo da disposizioni fiscali, ma anche dalla disciplina antiriciclaggio⁽⁷⁴⁾, che prevede per i professionisti l'obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale.

3.6. La gestione contabile e gli altri adempimenti a carico del trustee

L'istituto del trust costituisce uno strumento di autonomia privata dotato di un'enorme flessibilità sul piano operativo, caratteristica che ne ha determinato l'attrattività anche per l'ordinamento italiano a cui l'istituto era originariamente sconosciuto e che dunque si è attivato nel senso di un suo riconoscimento. Negli ultimi anni il ricorso al trust è esponenzialmente cresciuto ed ha fatto emergere alcuni problemi contabili tra gli operatori, non facilmente risolvibili, dato atto che ad oggi il nostro ordinamento giuridico, pur avendo recepito con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, non ha ancora adottato alcuna disposizione normativa interna diretta a disciplinare l'istituto.

Solo nel 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), il nostro legislatore ne ha riconosciuto la soggettività tributaria elencandolo tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ex art. 73 D.P.R. 917/86. Fino a quel

⁽⁷⁴⁾ Art. 36 del D.Lgs. 231/2007.

momento, infatti, non vi era alcuna normativa specifica che disciplinasse il regime fiscale del trust, per cui era necessario rifarsi alle indicazioni giurisprudenziali e dottrinali, unitamente alla prassi amministrativa. Successivamente, il comma 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel modificare l'articolo 13 del D.P.R. n. 600/73, ha incluso fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili tanto i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, tanto quelli che non rientrano nella categoria dei trust c.d. commerciali. I primi sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 14 del suddetto decreto, i secondi soggetti agli obblighi previsti dall'art. 20 dello stesso.

In particolare, uno dei problemi riscontrati nella prassi operativa e contabile attiene alla determinazione dei dati e delle informazioni concernenti i singoli trust destinati a confluire e ad essere rappresentati nel bilancio delle società che rivestono il ruolo di trustee, manifestandosi il dubbio se i beni segregati in trust debbano essere iscritti nel bilancio della stessa e, nel caso, di come rappresentare i dati di sintesi del patrimonio complessivamente affidato.

Ulteriore aspetto critico attiene al bilancio del singolo trust, ossia si è discusso lungamente se anche il trust debba redigere un proprio bilancio, secondo quali schemi e quali siano le scritture contabili da tenere obbligatoriamente.

Non meno essenziale, poi, il problema inerente al calcolo del patrimonio del trust e del reddito dallo stesso prodotto, dato atto che sussiste una netta distinzione tra le categorie dei beneficiari del medesimo: i beneficiari del reddito e i beneficiari del capitale.

È noto che una delle caratteristiche essenziali del trust è la bipartizione netta tra la proprietà in senso giuridico-formale, riconosciuta in capo al trustee, che esercita i suoi poteri in maniera piena e senza limitazioni di sorta, e la disponibilità economica, intesa come fruizione e godimento dei beni e dei frutti del trust ed esposizione e sopportazione del rischio, che spetta, invece, ai beneficiari di reddito o di capitale, a seconda delle circostanze. Tale distinzione rileva anche nella tenuta della contabilità della trust company da una parte e dei singoli trust dall'altra, al fine di stabilire quali siano le informazioni concernenti questi ultimi che debbano essere ricompresi nel bilancio del trustee.

La fattispecie assunta come riferimento per il presente lavoro è quella delle trust companies, società che per oggetto sociale svolgono l'attività di trustee professionalmente. Data tale circostanza, le stesse risultano obbligate per legge alla tenuta delle scritture contabili e, laddove

assumano la veste di società di capitali, anche alla redazione e al deposito del bilancio. Ciò non vuol dire, però, che detto obbligo si ripercuota automaticamente anche sui singoli trust dalla stessa gestiti.

3.6.1. Gli adempimenti contabili del trustee e l'evidenza dei patrimoni in trust nel bilancio

Con l'istituzione di un trust, il trustee diviene “proprietario in trust”, ma la disposizione dei beni, che costituiscono un “patrimonio segregato” dal proprio, è vincolata all'impiego nell'interesse e a favore dei beneficiari; ne deriva che, seppur godendo di un diritto pieno, lo stesso è limitato nel senso che vi è l'impossibilità di distogliere i beni in trust dalla finalità originariamente prevista dal disponente. Ogni beneficio, come pure ogni rischio, è in capo ai beneficiari e non avranno rilevanza nel patrimonio del trustee, la cui funzione è quella di permettere al disponente di stabilire un assetto per i suoi interessi, personali e patrimoniali, in modo efficiente e sicuro. Le obbligazioni che fanno capo al trustee sono rivolte ai beneficiari, naturali destinatari del trasferimento dei beni del trust: i beni conferiti danno vita ad una massa distinta e dal patrimonio residuo del disponente (che non ne è più proprietario), e da quello del trustee (non vi è confusione tra il patrimonio del trustee e quello del trust) o dei beneficiari (che non sono ancora proprietari).

La questione se la trust company debba iscrivere nel proprio bilancio i beni in trust dipende dal modello di oggetto di rappresentazione del bilancio che si assume. In particolare, se si considera prevalente il dato economico-sostanziale rispetto a quello giuridico-formale, come si farà nel proseguo, tali beni non dovranno essere mai iscritti nel bilancio del trustee. Si evidenzia, peraltro, che a tutto'oggi la questione della rappresentazione nel bilancio del trustee delle risultanze economiche e patrimoniali relative al fondo in trust ed alla sua gestione non ha trovato una soluzione univoca da parte degli addetti ai lavori, anche se non si può non tenere in considerazione che la natura stessa del rapporto giuridico che soggiace al trust esclude che il trustee ritragga benefici economici dai beni posseduti. È vero che il trustee possiede i beni in proprio, com'è stato pocanzi rilevato, ma è parimenti vero che in capo a lui è riconosciuto il potere-dovere di gestire i beni in trust secondo le indicazioni del disponente, nel rispetto delle regole dedotte nell'atto costitutivo del trust e di quelli impostegli dalla legge regolatrice. In questo senso, l'impiego dei beni in trust ha una funzione economica per il beneficiario o per lo scopo del trust e non per il trustee, che ne ricava una diversa e indiretta utilità

come compenso per la loro corretta amministrazione.

Alla luce di ciò, i beni posseduti dal trustee, nella sua qualità, non possono essere iscritti nello stato patrimoniale dello stesso, mancando del requisito essenziale che si sostanzia nella possibilità di ricavare dal trust fund dei benefici economici. Lo stato patrimoniale indicherà soltanto quelli che sono i beni utilizzati dalla trust company per lo svolgimento della propria attività professionale. A maggior ragione, non potranno essere iscritti nel conto economico del trustee i risultati delle gestioni riferiti ai patrimoni detenuti in trust.

Ritenendo che non sia valida la tesi che consenta alla trust company di nulla rivelare circa il patrimonio segregato in trust ma, tenendo altresì in considerazione l'obbligo di tutelare la riservatezza del trust medesimo, occorre stabilire quali siano i beni a cui dare evidenza nel bilancio del trustee e secondo quali modalità. Infatti, se da un lato l'informazione circa l'entità dei beni in trust incrementa la capacità informativa del bilancio della società e, pertanto, può essere utile a comprendere le dimensioni della trust company in termini di massa amministrata, competitività sul mercato e dinamica reddituale della stessa, non si può, al contempo, non tutelare la riservatezza dei trust amministrati.

La prima questione, quindi, è se detti beni debbano essere inclusi nella Nota Integrativa. La risposta dovrebbe essere negativa, dato atto che scopo della Nota Integrativa è quello di illustrare le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico. Ciò posto, asserendo che i beni in trust debbano essere esclusi dal bilancio del trustee, sulla scorta del principio della rilevanza del dato sostanziale su quello formale, si ha la conseguente esclusione degli stessi dalla Nota Integrativa.

Conseguentemente, in considerazione delle esigenze contrapposte di trasparenza e riservatezza dei trust da una parte e capacità informativa del bilancio della trust company dall'altra, si ritiene opportuno individuare come utile compromesso l'esposizione dei beni in trust per masse, esponendo un valore complessivo per categorie, senza indicazione analitica né dei singoli beni gestiti in trust, né dei diversi trust dei quali la società è trustee. Da non specificare, pertanto, né la composizione patrimoniale né l'andamento interno dei trust amministrati, posto che destinatari di queste informazioni sono solo i soggetti coinvolti nei singoli trust. Per definire le "macrocategorie" il criterio più semplice, ma anche più efficiente, è quello di guardare alla natura dei beni considerati, distinguendo, a titolo esemplificativo, gli immobili dalle partecipazioni e così via. Difficile, invece, stabilire un criterio univoco per attribuire un valore a dette categorie di beni. Si può affermare che si può validamente

far riferimento ai valori che il trustee indica nel rendiconto, seguendo, quindi, gli stessi criteri di valutazione utilizzati per attribuire agli stessi un valore in corso di rendicontazione ai beneficiari.

In merito a dove includere dette informazioni, la tesi più ragionevole, è quella di indicarle nella relazione sulla gestione (ex art. 2428 c.c.), nella parte in cui si commenta, appunto, l'andamento della gestione della società. Qui il trustee può fornire informazioni sul numero di incarichi conferiti, sul valore complessivo dei beni in trust amministrati e indicare le commissioni derivanti dallo svolgimento dell'attività di trustee. La relazione sulla gestione appare pertanto il luogo migliore ove inserire le informazioni circa i beni destinati in trust, lasciando l'inserimento nella Nota Integrativa come opzione residuale, da usare solo laddove la relazione sulla gestione possa non essere redatta (art. 2435-*bis*, penultimo comma, c.c.). Così facendo si può dare un'idea dell'attività svolta dalla trust company senza nulla rivelare circa i soggetti o i beni coinvolti nei singoli trust, se non a grandi linee. Ciò detto, il trustee nella nota integrativa ben può evidenziare la circostanza che la gestione dei beni della società (che riveste detta qualifica) è nettamente distinta dalla gestione dei beni in trust (che ad essa sono stati affidati) e che non vi è nessuna commistione dei costi e ricavi delle due categorie di beni (sociali e del trust fund).

Se oggetto dei beni in trust fossero partecipazioni in società di entità tale da farle considerare controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., dette società non dovrebbero essere considerate controllate o collegate dal trustee (anche se assume la veste di società) e, alla luce di ciò, non dovrebbero essere incluse nell'elenco di cui al punto 5 dell'art. 2427 c.c., disciplinante la relazione di gestione. Inoltre, neppure i bilanci delle società apparentemente controllate dovrebbero essere consolidati con i bilanci della trust company, laddove ricorressero gli altri presupposti.

Il trustee può presentare poi nei confronti dei trust amministrati delle posizioni di debito/credito per anticipazioni ricevute/concesse a valere sui patrimoni in trust. Tali situazioni origineranno delle voci da inserire nel proprio stato patrimoniale dentro il complesso dei crediti/debiti e saranno descritte analiticamente in nota integrativa.

In conclusione, nel bilancio della trust company devono includersi solo e soltanto delle informazioni in forma aggregata per il complesso dei trust di cui la stessa svolga l'incarico di trustee. Ciò fa presumere le dimensioni e l'efficienza della trust company, senza violare l'obbligo di riservatezza e di fiducia che soggiace all'istituto, già dalla sua denominazione, e che contribuiscono a renderlo uno strumento flessibile, discreto e innovativo.

3.6.2. Gli adempimenti contabili e dichiarativi del singolo trust

È stato evidenziato come l'insieme dei beni conferiti in ogni singolo trust, formando una massa distinta e separata, assuma il ruolo di un autonomo centro di imputazione economico e, pertanto, debba essere dotato di un impianto contabile analogamente autonomo, scisso da quello proprio del trustee.

Nonostante dal punto di vista giuridico il trust non possa considerarsi un soggetto, ciò non è così se lo si guarda da un punto di vista economico, apparendo in certi casi “un autonomo centro di imputazione di situazioni economicamente rilevanti” e, pertanto, in forza di ciò si può parlare di bilancio con riferimento al trust. D'altronde, ciò è possibile allorquando il trust integri la definizione economico aziendale di “istituto”, in caso contrario, non è ammissibile parlare di bilancio con riferimento al trust anche se rimane comunque la possibilità di redigere un rendiconto per lo stesso.

Sul punto, il CNDCEC ha suggerito l'adozione del metodo della partita doppia anche nella gestione contabile dei singoli trust, ribadendo che ciò non costituisce una regola rigida, in quanto è sempre opportuno valutare la struttura dei singoli trust, dato che ogni fattispecie in concreto si differenzia dall'altra, non potendosi rinvenire una regola univoca e assoluta da adottare per la redazione del bilancio dei trust.

Dal punto di vista operativo, comunque, il CNDCEC ha consigliato le seguenti modalità di gestione per ogni singolo trust, comportante, per ciascuno di essi, la tenuta degli specifici libri/registri, ossia:

“- Libro giornale: sul quale rilevare, in partita doppia e secondo le regole di un'ordinata contabilità, i fatti gestionali con il criterio della competenza economica in modo tale da poter determinare uno stato patrimoniale ed un conto economico del trust;

- scritture sistematiche (conti): con un piano dei conti strutturato attraverso appositi sottoconti intestati ai beneficiari del reddito e del capitale, in modo da poter rispondere alle esigenze informative/organizzative/gestionali che via via si renderanno necessarie;

- Libro “inventari”: dove, partendo dalla registrazione iniziale delle attività attribuite al trust, ogni anno viene data evidenza della situazione patrimoniale e dei risultati della gestione (rendiconto del trustee);

- Libro degli eventi”.

Indipendentemente dalla contabilità tenuta dal trustee nello svolgimento della propria attività, deve esistere in ogni caso una contabilità separata per ciascun trust del quale egli assuma la veste di

trustee. Si richiede la sola contabilità del trust nell'ipotesi in cui il trustee svolga detta attività in modo occasionale.

L'impianto contabile deve essere congruo e adeguato alle esigenze di rendicontazione di ogni trust. Il trustee deve essere pronto a dare conto della propria attività in ogni momento e, pertanto, si può ben affermare che non esiste una vera e propria nozione di "esercizio finanziario" nell'ambito della contabilità dei trust, il quale, pertanto, può essere definito e quantificato nell'atto istitutivo, stabilendo scadenze fisse e ritardi massimi per la predisposizione del rendiconto dalla data della richiesta.

Il trustee non può opporsi alle richieste di rendicontazione di un soggetto legittimato ad avere dette informazioni, eccependo che l'esercizio finanziario non sia ancora terminato, ma, al contrario, in tempi ragionevoli egli è tenuto a presentare la rendicontazione richiesta.

Dato atto che il principio basilare della tecnica contabile in tema di trust è rappresentato dalla suddivisione fra reddito e capitale e, conseguentemente, dall'individuazione di due categorie di beneficiari, quelli del reddito e quelli del capitale.

È ben vero che se in linea teorica è facile porre una distinzione tra le due categorie di beneficiari, altrettanto facile non è dal punto di vista pratico.

Nulla toglie, infatti, che un beneficiario possa appartenere ad entrambe le categorie e che lo stesso reddito possa mutare la propria natura in capitale. Inoltre, i beneficiari possono acquisire le relative posizioni giuridiche in tempi diversi e ciò vale anche per le distribuzioni del capitale e del reddito, le quali possono essere compiute dal trustee secondo modalità diverse, in relazione a particolari eventi o mutamenti del singolo trust.

Il piano dei conti, pertanto, per una corretta rappresentazione contabile degli accadimenti gestionali, è suddiviso in funzione delle due categorie di beneficiari, di capitale e di reddito, consentendo di allocare correttamente i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti, con la possibilità di suddividere ciascun conto in vari sottoconti secondo le necessità del trust in questione.

La prima operazione da compiere per ciascun trust è quella di redigere al momento del conferimento iniziale uno stato patrimoniale nel quale inserire tutte le attività, inizialmente valutate al costo, ossia "assumendo quale misurazione del loro valore la corrispondente variazione numeraria connessa con la loro acquisizione".

Istituzione del trust (con contestuale attribuzione del patrimonio al trustee)

Attività in Trust	a	Dotazioni iniziali
- Immobili		
- Partecipazioni		
- Banca c/c		

Impegno del disponente al conferimento della dotazione iniziale

Credito verso Disponente	a	Dotazioni iniziali
Banca	a	Credito verso Disponente
Attività in Trust	a	Banca

Ogni successivo acquisto di attività è rilevato al costo sostenuto.

Orbene, l'iniziale trasferimento effettuato dal disponente al trustee è considerato capitale, come pure ogni successivo trasferimento posto in essere dal disponente o da soggetti terzi apportatori a favore del trust fund, interessa il conto delle variazioni del patrimonio. Nell'ipotesi in cui il trustee alieni i beni in trust, ogni plusvalenza o minusvalenza andrà ad aumentare (o diminuire) l'ammontare del capitale e l'eventuale investimento effettuato a seguito di tale cessione sarà considerato nuovo capitale. I beni trasferiti al trustee sono contabilizzati al loro valore corrente al momento del trasferimento; i beni acquistati dal trustee sono contabilizzati al costo storico. Per reddito, invece, si intende ogni utilità ritratta dai beni in trust, anche se occorre analizzare ciascuna componente del reddito nel momento in cui si manifesta secondo gli ordinari criteri per valutare caso per caso se sia di pertinenza dell'una o dell'altra categoria.

Per quanto attiene alle spese, quelle inerenti la gestione del capitale vanno a sua diretta imputazione e ne diminuiscono il valore, come le spese relative alla cessione di un bene. Tuttavia, "le spese derivanti dalla gestione ordinaria del capitale vanno a diminuire il reddito generato da tale gestione, come ad esempio il pagamento annuale di una polizza assicurativa. Diversamente le spese di straordinaria amministrazione sono di pertinenza del capitale, le quali vanno ad aumentare il valore del capitale qualora il trustee che accrescano. Assimilate a spese di pertinenza del capitale sono le imposte pagate sul trasferimento successivo dei beni ai beneficiari (le imposte di successione e donazione, le imposte applicate sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di un bene, le imposte ipotecarie e catastali, etc.). Le imposte correnti sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove applicabile, andranno, invece, chiaramente, a diminuire il valore del reddito generato dalla gestione del trustee. Gli

interessi pagati su di un mutuo, come gli interessi di mora, le spese di gestione del patrimonio (quali ad esempio le commissioni applicate dagli intermediari finanziari, etc.) sono imputate al reddito, come i costi per la tenuta della contabilità, le spese per consulenze legali. Le spese amministrative generali pagate ad un avvocato, ad un commercialista o ad una trust company, generalmente dovranno essere allocate fra il capitale e il reddito generato, in relazione alla effettiva attività svolta”.

Si possono così schematizzare alcune delle scritture contabili tipici nella gestione di un trust :

Gestione dei costi

Spese manutenzioni immobili	a	Debiti verso Fornitori
Debiti verso Fornitori	a	Banca

Compenso trustee

Compenso Trustee	a	Debiti verso Trustee
Debiti verso Trustee	a	Banca

In ogni caso, non esiste una regola precisa e assoluta, pertanto, può capitare a volte che il trustee incontri difficoltà nell'imputare una voce al capitale o al reddito. In tali ipotesi è bene che il trustee motivi le ragioni della propria scelta e le opportunità che lo hanno convinto a seguire una strada piuttosto dell'altra. In questa prospettiva, è raccomandato che l'atto istitutivo, in conformità alla legge regolatrice, contenga le disposizioni necessarie ad individuare con chiarezza i conti del reddito rispetto a quelli del capitale, in modo da semplificare in modo significativo l'aspetto gestionale ed escludere responsabilità del trustee nell'assunzione di decisioni che potrebbero essere oggetto di contestazioni.

Inoltre, in alcune circostanze, al fine di fronteggiare gli adempimenti nascenti dall'atto istitutivo o dalla sua legge regolatrice, il trustee è costretto a modificare la destinazione di taluni beni in trust da una categoria di beneficiari ad un'altra. In tal caso il trustee provvederà alle opportune rilevazioni contabili, consistenti: “a) nella destinazione di risultati di gestioni precedenti a diversa categoria di beneficiari (ad es. debiti verso beneficiari c/capitale che vengono riclassificati nei debiti verso beneficiari c/reddito); b) nella modificazione della destinazione del risultato di periodo a diversa categoria di beneficiari (ad. es. risultato dell'esercizio c/beneficiari del capitale che viene riclassificato in risultato dell'esercizio c/beneficiari del reddito); c) nella rilevazione dell'alienazione di un bene in trust di pertinenza di una determinata categoria di

beneficiari e destinazione della liquidità conseguente ai beneficiari di altra categoria”.

Anche alla luce delle indicazioni fornite dal CNDCEC, il bilancio del trust potrebbe così essere schematizzato:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE IN TRUST (K)

-Immateriali

-Materiali

-Finanziarie

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE IN TRUST (R)

-Immateriali

-Materiali

-Finanziarie

ATTIVO CIRCOLANTE(K)

-Crediti

vs Disponenti (es.versamenti da eseguire)

vs Erario

vs Clienti (es. incasso affitti)

vs Beneficiari

-Disponibilità liquide

Banca

Cassa

Posta

ATTIVO CIRCOLANTE(R)

-Crediti

vs Disponenti (es.versamenti da eseguire)

vs Erario

vs Clienti (es. incasso affitti)

vs Beneficiari

-Disponibilità liquide

Banca

Cassa

Posta

RATEI E RISCONTI ATTIVI(K)

RATEI E RISCONTI ATTIVI (R)

TOTALE ATTIVO K

TOTALE ATTIVO R

TOTALE ATTIVO (K+R)

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO DEL TRUST (K)

- Dotazione iniziale
- Dotazioni successive
- Riserve accantonamenti utili
- Altre riserve
- Perdite esercizi precedenti

PATRIMONIO NETTO DEL TRUST (R)

- Riserve accantonamenti utili
- Altre riserve
- Perdite esercizi precedenti

FONDI (K)

- Fondi per rischi ed oneri

FONDI (R)

- Fondi per rischi ed oneri

DEBITI(K)

- vs Disponenti
- vs Trustee
- vs Erario
- vs Clienti
- vs Beneficiari
- vs Banche

DEBITI(R)

- vs Disponenti
- vs Trustee
- vs Erario
- vs Clienti
- vs Beneficiari
- vs Banche

RATEI E RISCONTI PASSIVI (K)

RATEI E RISCONTI PASSIVI (R)

TOTALE ATTIVO K

TOTALE ATTIVO R

TOTALE PASSIVO (K+R)

Il risultato evidenziato dal conto economico del bilancio del trust rappresenta la differenza tra i componenti positivi e negativi di reddito, il cui significato è suscettibile di variare in ragione dell'attività posta in essere dal trust stesso. In particolare, come è stato bene evidenziato, se il trust esercita attività di produzione il risultato assume il significato di reddito di

esercizio; invero, se il trust consuma risorse per soddisfare i bisogni dei beneficiari o di terzi o eroga risorse a favore degli stessi o al fine di realizzare uno scopo determinato, il risultato assumerà il significato di risparmio e non di reddito. Se le due attività, produzione e consumo, sono svolte entrambe dal medesimo trust, è opportuno che il conto economico sia strutturato tale per cui sia sempre possibile evidenziare quale che sia il risultato relativo all'una o all'altra attività, con l'indicazione dei costi sostenuti; così, il risultato complessivo netto del conto economico si qualificherà come risparmio di esercizio.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI K

Ricavi (K)

- Tipici (es. plusvalenze finanziarie e immobiliari,...)

- Altri ricavi

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI R

Ricavi (K)

- Tipici (es. interessi, dividendi, affitti...)

- Altri ricavi

COMPONENTI NEGATIVI

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI K

Costi tipici (K)

- manutenzione straordinaria immobili

- manutenzione ordinaria immobili (affitti di spettanza beneficiari K)

- compenso Trustee

- cancelleria

- spese postali e bollati

- compensi professionali

- interessi passivi

- compenso Guardiano

- altri costi

Accantonamenti a fondi rischi/oneri

Imposte

RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI K

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI K

Costi tipici (R)

- manutenzione ordinaria immobili (affitti di spettanza beneficiari R)

- compenso Trustee

- cancelleria
- spese postali e bollati
- compensi professionali
- interessi passivi
- compenso guardiano
- altri costi

Accantonamenti a fondi rischi/oneri

Imposte

RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI R

TOTALE (K+R)

Alla luce di ciò, una volta determinato il risultato positivo o negativo della gestione del singolo trust, si procede ad evidenziare quale sia le quote di spettanza delle due categorie di beneficiari, destinando il risultato positivo ad incrementare le obbligazioni nei confronti dei beneficiari:

Risultato dell'eserc. c/Beneficiari K	a	Debiti verso Beneficiari K
Risultato dell'eserc. c/Beneficiari R	a	Debiti verso Beneficiari R

Ovvero, accumulando tutto o parte di esso a riserva:

Risultato dell'eserc. c/Beneficiari K	a	Riserve c/Beneficiari K
Risultato dell'eserc. c/Beneficiari R	a	Riserve c/Beneficiari R

Nel caso il risultato d'esercizio fosse negativo:

Riserve c/Beneficiari K	a	Risultato dell'eserc. c/Beneficiari K
Riserve c/Beneficiari R	a	Risultato dell'esercizio c/Beneficiari R

Nel caso di accordo di reintegro con il Disponente:

Crediti verso Disponente	a	Risultato dell'esercizio c/Beneficiari K
Banca	a	Crediti verso Disponente

Crediti verso Disponente	a	Risultato dell'esercizio c/Beneficiari R
Banca	a	Crediti verso Disponente